

Rep. 45017

Racc. 9486

037
9486
di raccolta

ATTO DI COSTITUZIONE DI CONSORZIO

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantaquattro e questo giorno ventiquattro del mese di dicembre

(24 dicembre 1994)

In Edolo, Via Monte Colmo n.10

Avanti a me: Dott.ssa Graziella Gregorini, Notaio in Edolo, iscritto presso il Collegio del Distretto notarile di Brescia, senza assistenza dei testimoni avendovi i comparenti di loro comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato ai sensi dell'art.48 della legge notarile, sono personalmente presenti i signori

MARNIGA VITTORIO, nato a Edolo (BS) il 10 novembre 1945

domiciliato per la carica presso il Municipio

il quale interviene al presente Atto nella sua qualita' di

Sindaco pro tempore, legale rappresentante del

COMUNE di Edolo

Codice fiscale 00760070177

al presente Atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 17 ottobre 1994 N. 54, esecutiva ai sensi di legge,

che in copia conforme all'originale rilasciata in data 21 dicembre 1994

si allega al presente Atto sotto "A"

UFFICIO del REGISTRO di BRENO

ATTO PUBBLICO SERIE 1 REGISTRATO IL 11 GEN. 1995 AL N.° 38

ESATTE L. 160.000

IL DIRETTORE
(Alfonso De Angelis)



038

SERINI GIOVANNI, nato a Incudine (BS) l'1 dicembre 1947

domiciliato per la carica presso il Municipio _____

il quale interviene al presente Atto nella sua qualita' di

Sindaco pro tempore, legale rappresentante del _____

COMUNE di INCUDINE _____

Codice fiscale 00963460145 _____

al presente Atto autorizzato con delibera del Consiglio Comu-

nale in data 30 luglio 1994 N 29 _____

che in copia conforme all'originale rilasciata il 21 dicembre

1994, si allega al presente Atto sotto "B" _____

BRANCHI GIACOMO, nato a Sonico (BS) il 3 settembre

1948, domiciliato per la carica presso il Municipio _____

il quale interviene al presente Atto nella sua qualita' di

Sindaco pro tempore, legale rappresentante del _____

COMUNE di SONICO _____

Codice fiscale 00882630141 _____

al presente Atto autorizzato con delibera del Consiglio Comu-

nale in data 23 settembre 1994 N. 35, esecutiva ai sensi di

legge _____

che in copia conforme all'originale, rilasciata in data 21

dicembre 1994 si allega al presente Atto sotto "C" _____

ALBERTONI ARNALDO, nato a Corteno Golgi (BS) il 6 gennaio

1954, domiciliato per la carica presso il Municipio _____

il quale interviene al presente Atto nella sua qualita' di

Assessore delegato dal Sindaco pro tempore, legale rappresen-

tante

COMUNE

Codice

al pre

nale i

legge

che i

setten

e giu

Detti

certo

1) I

come

costi

2) IL

3) I

nizza

della

delle

rispe

L'org

supp

sia

tante del _____

COMUNE di CORTENO GOLGI _____

Codice fiscale 00855280178 _____

al presente Atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale in data 20 settembre 1994 N. 37, esecutiva ai sensi di legge _____

che in copia conforme all'originale rilasciata in data 28 settembre 1994, si allega al presente Atto sotto " D " _____

e giusta delega allegata sotto "E" _____

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, _____

_____ stipulano e convengono _____

1) I Comuni di Edolo, Corteno Golgi, Sonico e Incudine come sopra costituiti _____

costituiscono con il presente Atto il Consorzio denominato _____

" CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA" _____

2) Il Consorzio ha sede in Edolo (BS) Via Sora N. 13 _____

3) Il Consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro - silvo - pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà e/o imprese. _____

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle fun-



- zioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione
gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio
affidato alla competenza del consorzio stesso quali: _____
- a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse
forestali zootecniche ed agricole; _____
 - b) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei pro-
dotti del bosco, del sottobosco; _____
 - c) lo sviluppo dell'apicoltura, la lavorazione e la commer-
cializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valo-
rizzazione dei pascoli; _____
 - d) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione
delle piante officinali; _____
 - e) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il mi-
glioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche me-
diante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione i-
draulico- forestali; _____
 - f) la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori,
e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca spor-
tiva; _____
 - g) la formazione professionale di addetti forestali; _____
 - h) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settor-
ri dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del
turismo e delle risorse energetiche; _____
 - i) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'a-
griturismo, lo sport e il tempo libero, _____

zioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso quali:

a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali zootecniche ed agricole;

b) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco, del sottobosco;

c) lo sviluppo dell'apicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli;

d) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali;

e) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali;

f) la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;

g) la formazione professionale di addetti forestali;

h) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;

i) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport e il tempo libero,



1) il consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e prestare garanzia a soci consorziati.

Qualora delegato, il consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata consorziate nell'interesse delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà

4) Il consorzio ha la durata di anni 50 (cinquanta), con scadenza al 31.12.2045 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea generale dei consorziati

5) Il consorzio è regolato dalle norme dello statuto allegato al presente Atto sotto "F" e dalle norme del Codice Civile

7) In deroga alle norme dello Statuto vengono nominati membri del Consiglio di Amministrazione fino al 31 marzo 1995 i signori

Marniga Vittorio, nato a Edolo il 10 novembre 1945

Serini Giovanni, nato a Incudine il 1 dicembre 1947

Branchi Giacomo, nato a Sonico il 3 settembre 1948


Albertoni Arnaldo, nato a Corteno Golgi il 6 gennaio 1954

tutti legali rappresentanti degli enti consorziati

i quali nominano Presidente del Consiglio di Amministrazione

il signor Marniga Vittorio

Tutti i nominati Amministratori accettano la carica e dichiara-



rano di non essere interdetti, falliti, inabilitati ad esercitare uffici direttivi _____

8) i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, il direttore tecnico e le norme del fondo iniziale saranno adottate successivamente anche se urgentemente _____

9) Il signor Marniga Vittorio è autorizzato ad apportare all'Atto ed allegato statuto tutte le modifiche richieste dalle competenti autorità per la legale costituzione del Consorzio

10) Le spese sono a carico del Consorzio ed ammontano a lire 4.000.000 (quattro milioni)

Ho ricevuto l'Atto che ho letto, con l'allegato, si compie tutto che lo approvano e sottoscrivono in calce e a margine di che fu più, sottoscritto es-
sente e che me com

Vittorio Marniga
Amministratore

San Giovanni
Consorzio



se
vitt
Ar

rano di non essere interdetti, falliti, inabilitati ad esercitare uffici direttivi _____

8) i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, il direttore tecnico e le norme del fondo iniziale saranno adottate successivamente anche se urgentemente _____

9) Il signor Marniga Vittorio è autorizzato ad apportare all'Atto ed allegato statuto tutte le modifiche richieste dalle competenti autorità per la legale costituzione del Consorzio

10) Le spese sono a carico del Consorzio ed ammontano a lire 4.000.000 (quattromilioni)

Geminiani
Vittorio Marniga
Arnaldo Altan

Ho ricevuto l'Atto che ho letto, con l'allegato, si comporta bene che lo approvare e sottoscrivere in calce e a margine. Mi che fu gli, sostituito es lege e che me com

[Handwritten signature]

plebano, per sette bep
cose e fin qui, sin
sei facciate e fin or

Geminiani
Vittorio Marniga
Arnaldo Altan
[Handwritten signature]




SPECIFICAZIONE	
Repertorio	L. 500
Onorario	L. 8000
C. Notariato	L. -
T. Archivio	L. 8000
Copia Pag.	L. 16000
Copia Vol.	L. -
Totale L.	106500

[Handwritten mark]

Allegato "A" al n. 45012/045
 di rif. 10486
ORIGINALE Cod. 10318

COMUNE DI EDOLO
 PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N.54
 Trasmessa alla Sezione Provinciale del C.R.C.
 con elenco n.
 in data



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA: ADESIONE ED APPROVAZIONE STATUTO.

L'anno millenovecentonovantaquattro, addi diciassette del mese di ottobre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliare.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

ALLEGATO ALL'ATTO REG. TO
 N. 1 GEN. 1995 AL N. 38
 SEGRE IL DIRETTORE
 (Antonio De Angelis)

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
MARNIGA VITTORIO	x		MOLES GIAN ANTONIO	x	
MINELLI ARTURO	x		RIVA OTTORINO	x	
MOLES CESARE	x		BONINCHI CESARE	x	
BRANELLA BERARDO	x		MODENESE PAOLO	x	
PAGANI ENRICO	x		TESTORELLI G. BATTISTA	x	
CALVI AUGUSTO		x	VIDILINI UMBERTO	x	
SPIRANTI FRANCESCO	x		ANEDO MARTA	x	
COMENSOLI ERMELINA	x		BONINCHI MARIA	x	
NANA SILVANA	x		CALVI SILVIO	x	
BORTESI ENRICO		x	PEDROTTI GERMANO	x	
			Totali	18	2



Assiste l'adunanza il Segretario comunale Sig. TAMBURRAND Dr. Mauro il quale provvede alla redazione del presente verbale.
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. On. Vittorio Marniga Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al N. dell'ordine del giorno.

OGGETTO: CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA: ADESIONE ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

Il Presidente illustra i fini del Consorzio e ne propone l'adesione e l'approvazione dello Statuto;

Aperta la discussione intervengono:

MOLES Cesare Capogruppo di maggioranza il quale dichiara il favorevole della stessa perché la costituzione del Consorzio favorisce certamente lo snellimento delle procedure relative alla gestione dei boschi, permette di avere personale specializzato per la redazione di progetti, per la redazione di istanze di contributo e per la gestione dei boschi. Evidenzia che è certamente una iniziativa da sostenere;

MINELLI Arturo Capogruppo di minoranza il quale dichiara che leggendo la bozza di statuto sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale sono sorti alcuni dubbi:

- sarà un'Azienda in attivo?
- l'assunzione di un esperto forestale quale costi comporterà?
- i Comuni dell'Alta Valle hanno rivisto le loro posizioni e decidono di partecipare al Consorzio?

Fa presente che certamente la costituzione del Consorzio comporta l'assunzione oltre all'esperto forestale anche di circa 25 persone operai agricoli per la costituzione di squadre forestali e permettere l'accesso ai finanziamenti della Legge Valtellina;

Ritiene che si tratta di un'esperienza da avviare ponendo però molta attenzione alla gestione del Consorzio affinché non si rilevi la situazione di Azienda deficitaria.

SPIRANTI Francesco Consigliere di minoranza chiede:

- i privati che ruolo possono avere?
- il Consorzio sarà una duplicazione del Parco dell'Adamello?
- se non aderiscono i Comuni dell'Alta Valle cosa si fa?

VIDILINI Umberto Assessore alla Agricoltura risponde:

- i privati possono aderire se hanno un patrimonio agro-silvo-pastorale e diventano soci;
- il Consorzio non costituisce duplicazione del Parco, né un ulteriore aggravio per i cittadini, ma favorirà lo snellimento delle procedure in materia forestale sollevando il Parco stesso da alcune incombenze;
- il Consorzio anche senza la partecipazione dei Comuni dell'Alta Valle data la vastità del patrimonio boschivo può essere costituito e può funzionare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATO quanto emerso dall'ampio ed esauriente dibattito;

PREMESSO che da tempo sono in corso contatti tra i Comuni dell'Alta Valle Camonica e la Comunità Montana al fine di promuovere la costituzione di un Consorzio Forestale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 135 e 155 del R.D. 30.12.1923 n°3267, dell'art.10 della Legge 27.12.1977 n° 981 e dell'art.9 della Legge 97 del 31.01.1994, e che all'uopo è stata predisposta una bozza di Statuto dell'Istituendo Consorzio;

- preso atto che il Consorzio viene istituito con i seguenti scopi

OGGETTO: CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA: ADESIONE ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

Il Presidente illustra i fini del Consorzio e ne propone l'adesione e l'approvazione dello Statuto;

Aperta la discussione intervengono:

MOLES Cesare Capogruppo di maggioranza il quale dichiara il favorevole della stessa perché la costituzione del Consorzio favorisce certamente lo snellimento delle procedure relative alla gestione boschi, permette di avere personale specializzato per la redazione progetti, per la redazione di istanze di contributo e per la gestione boschi. Evidenzia che è certamente una iniziativa da sostenere;

MINELLI Arturo Capogruppo di minoranza il quale dichiara che leggendo la bozza di statuto sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale sono sorti alcuni dubbi:

- sarà un'Azienda in attivo?
- l'assunzione di un esperto forestale quale costi comporterà?
- i Comuni dell'Alta Valle hanno rivisto le loro posizioni e deciso di partecipare al Consorzio?

Fa presente che certamente la costituzione del Consorzio comporta l'assunzione oltre all'esperto forestale anche di circa 25 persone operai agricoli per la costituzione di squadre forestali e permettere accedere ai finanziamenti della Legge Valtellina; Ritiene che si tratta di un'esperienza da avviare ponendo però molta attenzione alla gestione del Consorzio affinché non si rilevi la situazione Azienda deficitaria.

SPIRANTI Francesco Consigliere di minoranza chiede:

- i privati che ruolo possono avere?
- il Consorzio sarà una duplicazione del Parco dell'Adamello?
- se non aderiscono i Comuni dell'Alta Valle cosa si fa?

VIDILINI Umberto Assessore alla Agricoltura risponde:

- i privati possono aderire se hanno un patrimonio agro-silvo-pastorale ne diventano soci;
- il Consorzio non costituisce duplicazione del Parco, né un ulteriore aggravio per i cittadini, ma favorirà lo snellimento delle procedure materia forestale sollevando il Parco stesso da alcune incombenze;
- il Consorzio anche senza la partecipazione dei Comuni dell'Alta Valle data la vastità del patrimonio boschivo può essere costituito e quindi funzionare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATO quanto emerso dall'ampio ed esauriente dibattito;

PREMESSO che da tempo sono in corso contatti tra i Comuni dell'Alta Valle Camonica e la Comunità Montana al fine di promuovere la costituzione di un Consorzio Forestale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 139 e 155 del R.D. 30.12.1923 n°3267, dell'art.10 della Legge 27.12.1977 n° 984 e dell'art.9 della Legge 97 del 31.01.1994, e che all'uopo è stata predisposta una bozza di Statuto dell'Istituendo Consorzio;

- preso atto che il Consorzio viene istituito con i seguenti scopi:

BOZZA DI STATUTO DI CONSORZIO FORESTALE

TITOLO I Della costituzione del consorzio

Art. 1 (Costituzione)

E' costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche e/o private, singole o associate, e ogni altra impresa od ente avente attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali, un consorzio volontario, senza fine di lucro e con attività esterna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

Il consorzio è persona giuridica privata.

Il consorzio è equiparato all'azienda speciale singola o consorziale ed al consorzio forestale di cui agli artt. 139 e 155 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e di cui all'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 come sostituito dall'art. 9 della l.r. 27 dicembre 1989, n. 80. ad esso si applicano le norme di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni, alla legge 30 dicembre 1972, n. 984 (artt. 7-10), alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, alle leggi regionali relative alla gestione ambientale e forestale, in quanto compatibili e non contrarie a quanto stabilito nel presente statuto.

Il consorzio sarà iscritto nel registro delle imprese del luogo dove le parti contraenti hanno deliberato di stabilire gli uffici della sede legale.

Art. 2 (Denominazione)

Il consorzio è denominato "Consorzio Forestale Alta Valle Camonica"

Art. 3 (Sede)

Il Consorzio ha sede in _____

La sede legale del consorzio può essere trasferita con delibera dell'assemblea generale dei consorziati.

Art. 4 (Oggetto)

Il consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà e/o imprese.





L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso quali:

a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;

b) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco, del sottobosco;

c) lo sviluppo dell'apicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli;

d) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali;

e) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali;

f) la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;

g) la formazione professionale di addetti forestali;

h) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;

i) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport e il tempo libero;

l) il consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e prestare garanzia a soci consorziati.

Qualora delegato, il consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata consorziata nell'interesse delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà.

Art. 5 (Attività)

Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parte di essi. Il consorzio, pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati.



049

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso quali:

- a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;
- b) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco, del sottobosco;
- c) lo sviluppo dell'apicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli;
- d) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali;
- e) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali;
- f) la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;
- g) la formazione professionale di addetti forestali;
- h) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
- i) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport e il tempo libero;
- l) il consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e prestare garanzia a soci consorziati.

Qualora delegato, il consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata consorziata nell'interesse delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà.

Art. 5 (Attività)

Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parte di essi. Il consorzio, pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati.

051



Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno presentata per iscritto. Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile.

In relazione alle finalità statutarie, il consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con la sua natura.

Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si avvale di una organizzazione appositamente predisposta, ed attuata sotto forma di "servizio tecnico", che ha sede presso quella del consorzio.

Art. 6 (Durata)

Il consorzio ha la durata di anni cinquanta; questa decorre dal 01.01.1995 data della sua costituzione, al 31.12.2045 e può essere prorogata con delibera dell'assemblea generale dei consorziati.

Il consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili: in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.

Il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 8.

Art. 7 (Regolamento interno)

Per la esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea generale dei consorziati con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea.

Art. 8 (Scioglimento e liquidazione)

Il consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile.

In caso di scioglimento l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato.





Art. 9
(Rinvio al codice civile)

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

TITOLO 2
Dei soci

Art. 10
(Soci)

Possono far parte del consorzio enti pubblici e/o persone private, singole o associate, in quanto proprietarie di patrimoni agro-silvo-pastorali, enti pubblici ed imprese aventi finalità ed attività connessi con gli scopi di cui all'art. 4.

L'adesione al consorzio ha durata decennale, rinnovabile di quinquennio in quinquennio con disdetta da darsi entro l'anno solare antecedente a quello di scadenza del quinquennio.

Art. 11
(Ammissione di nuovi soci)

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti l'assemblea generale dei consorziati e su domanda della proprietà, dell'impresa o dell'ente interessato.

Art. 12
(Recesso, decadenza, esclusione)

Il socio cessa di appartenere al consorzio per :

- a) recesso volontario
- b) decadenza
- c) esclusione

Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque anni di iscrizione.

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata.

L'esclusione è dovuta a inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto al consorzio.



Art. 9
(Rinvio al codice civile)

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

TITOLO 2
Dei soci

Art. 10
(Soci)

Possono far parte del consorzio enti pubblici e/o persone private, singole o associate, in quanto proprietarie di patrimoni agro-silvo-pastorali, entità pubbliche ed imprese aventi finalità ed attività connessi con gli scopi di cui all'art. 4.

L'adesione al consorzio ha durata decennale, rinnovabile di quinquennio in quinquennio con disdetta da darsi entro l'anno solare antecedente a quello di scadenza del quinquennio.

Art. 11
(Ammissione di nuovi soci)

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti l'assemblea generale dei consorziati e su domanda della proprietà, dell'impresa o dell'ente interessato.

Art. 12
(Recesso, decadenza, esclusione)

Il socio cessa di appartenere al consorzio per :
a) recesso volontario
b) decadenza
c) esclusione

Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque anni di iscrizione.

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata.

L'esclusione è dovuta a inadempimento degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto al consorzio.



Art. 13
(Obblighi e responsabilità dei soci)

I soci del consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 4, nonché a favorire gli interessi del consorzio.

In particolare, i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione, le ulteriori quote che venissero stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto.

È fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il consorzio; in particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del consorzio.

Art. 14
(Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati)

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria.

Art. 15
(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto tra i consorziati ed il consorzio o tra i consorziati stessi, sarà deferita ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori.

I soci del consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse una obbligazione da essi medesimi assunta.

TITOLO 3
Degli organi consortili

Art. 16
(Organi del consorzio)

- Gli organi del consorzio sono:
- 1) l'assemblea generale dei consorziati
 - 2) il consiglio di amministrazione
 - 3) il presidente
 - 4) il collegio dei revisori dei conti





Art. 17
(Assemblea generale dei consorziati)

L'assemblea ordinaria provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del consorzio;
- b) approvare i regolamenti interni in applicazione dello statuto del consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) eleggere il presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione nel proprio ambito o anche tra persone diverse dei soci o rappresentanti dei soci;
- d) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione;
- e) eleggere i membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti;
- f) approvare il bilancio di previsione, su proposta del consiglio di amministrazione;
- g) determinare i compensi al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio dei revisori dei conti;
- h) deliberare sulle relazioni annuali del consiglio di amministrazione;
- i) approvare il bilancio consuntivo annuale;
- l) approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del consiglio di amministrazione;
- m) deliberare l'ammissione di nuovi soci al consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- n) approvare, su proposta del consiglio di amministrazione, la pianta organica del personale dipendente;
- o) deliberare la sede del consorzio;
- p) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'assemblea della legge o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria delibera

- a) sullo scioglimento del consorzio, la nomina dei liquidatori e i loro poteri;
- b) sulla proroga della durata del consorzio;
- c) sulle proposte di modifiche dello statuto;
- d) sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote;



057

Art. 17
(Assemblea generale dei consorziati)

L'assemblea ordinaria provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del consorzio;
- b) approvare i regolamenti interni in applicazione dello statuto del consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) eleggere il presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione nel proprio ambito o anche tra persone diverse dei soci o rappresentanti dei soci;
- d) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione;
- e) eleggere i membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti;
- f) approvare il bilancio di previsione, su proposta del consiglio di amministrazione;
- g) determinare i compensi al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio dei revisori dei conti;
- h) deliberare sulle relazioni annuali del consiglio di amministrazione;
- i) approvare il bilancio consuntivo annuale;
- l) approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del consiglio di amministrazione;
- m) deliberare l'ammissione di nuovi soci al consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- n) approvare, su proposta del consiglio di amministrazione, la pianta organica del personale dipendente;
- o) deliberare la sede del consorzio;
- p) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'assemblea della legge o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria delibera

- a) sullo scioglimento del consorzio, la nomina dei liquidatori e i loro poteri;
- b) sulla proroga della durata del consorzio;
- c) sulle proposte di modifiche dello statuto;
- d) sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote;

059

e) sulla decadenza o esclusione dal consiglio di amministrazione.

Art. 18
(Consiglio di Amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri determinato sulla base delle dimensioni dell'assemblea (indicativamente da tre a 5), designati dall'assemblea generale dei consorziati e scelti tra i consorziati stessi, da individuare tenendo possibilmente conto delle esigenze di assicurare adeguata rappresentatività alle varie categorie dei soci aderenti per tipo di proprietà, dimensione e specializzazione.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni. I componenti sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina perdano il titolo alla partecipazione al consiglio di amministrazione ovvero si dimettono sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo.


Ogni componente del consiglio amministrativo ha diritto ad un voto. Le funzioni di segretario del consiglio di amministratore sono svolte dal direttore tecnico.

Art. 19
(Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all'assemblea generale dei consorziati.

In particolare al consiglio di amministrazione spetta:

- 1) predisporre i bilanci di previsione annuale e triennale, nonché le loro variazioni, ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea e, ove richiesto, alla ratifica da parte delle amministrazioni proprietarie;
- 2) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;
- 3) deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato) e/o l'assunzione (previo concorso) del personale tecnico, amministrativo, d'ordine e di sorveglianza;
- 4) deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace svolgimento dei compiti del consorzio;
- 5) deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
- 6) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;





- 7) approvare i progetti redatti dal direttore o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro eventuale aggiornamento;
- 8) deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del consorzio;
- 9) adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte della proprietà boschiva;
- 10) deliberare il regolamento del personale;
- 11) nominare il direttore tecnico del consorzio, fissandone nel dettaglio i poteri;
- 12) predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato;
- 13) deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese;
- 14) deliberare l'applicazione delle penalità, stabilendone l'entità e le modalità;
- 15) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del consorzio.

Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.

Art. 20
(Il presidente del consorzio)

La firma e la legale rappresentanza del consorzio spettano al Presidente del consiglio di amministrazione ed, in caso di sua assenza o di impedimento, al vice presidente.

Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere.

Il presidente ed il vice presidente scadono dopo cinque anni, contemporaneamente al consiglio di amministrazione, e sono rieleggibili.

Art. 21
(Il collegio dei revisori dei conti)

La gestione finanziaria del Consorzio è soggetta al riscontro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio è composto da 1 membro effettivo e da 1 supplente nominati dall'Assemblea generale dei consorziati e scelti tra i non soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata di 5 anni ed i componenti sono rieleggibili.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il collegio dei revisori compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed



7) approvare i progetti redatti dal direttore o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro eventuale aggiornamento;

8) deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del consorzio;

9) adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte della proprietà boschiva;

10) deliberare il regolamento del personale;

11) nominare il direttore tecnico del consorzio, fissandone nel dettaglio i poteri;

12) predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato;

13) deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese;

14) deliberare l'applicazione delle penalità, stabilendone l'entità e le modalità;

15) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del consorzio.

Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.

Art. 20

(Il presidente del consorzio)

La firma e la legale rappresentanza del consorzio spettano al Presidente del consiglio di amministrazione ed, in caso di sua assenza o di impedimento, al vice presidente.

Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere.

Il presidente ed il vice presidente scadono dopo cinque anni, contemporaneamente al consiglio di amministrazione, e sono rieleggibili.

Art. 21

(Il collegio dei revisori dei conti)

La gestione finanziaria del Consorzio è soggetta al riscontro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio è composto da 1 membro effettivo e da 1 supplente nominati dall'Assemblea generale dei consorziati e scelti tra i non soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata di 5 anni ed i componenti sono rieleggibili.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il collegio dei revisori compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed



ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone al consiglio di amministrazione.
La relazione del collegio dei revisori dei conti costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale.

TITOLO 4

Del personale del consorzio

Art. 22

(Il personale del consorzio)

Il consorzio si avvale, di norma, di personale proprio, assunto a tempo determinato o indeterminato. Le mansioni amministrative e contabili possono essere affidate, previa convenzione, a uno o più fra i consorziati. Il consorzio può d'altra parte avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato.

Art. 23

(Il direttore tecnico)

Il direttore tecnico del consorzio viene nominato dal consiglio di amministrazione. Il direttore tecnico del consorzio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) aver conseguito la laurea in scienze forestali od agrarie;
- 2) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

Al direttore spetta:

1) sovrintendere a tutto l'andamento del consorzio curando l'osservanza dello statuto e del regolamento;

2) provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento, e curarne l'esecuzione, previa approvazione del consiglio di amministrazione;

3) provvedere, per quanto possibile, alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche e private, individuali o collettive, conferite alla gestione consortile;

4) dirigere il personale del consorzio organizzandone l'attività;

5) provvedere all'esecuzione delle direttive del consiglio d'amministrazione in materia di promozione, propaganda e di pubblicità per i beni e i servizi offerti dal consorzio;

6) controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accredito e le reversali d'incasso, firmati dal presidente.





Art. 24

(Norme accessorie per il direttore tecnico ed il personale del consorzio)

Il direttore tecnico ed il personale del consorzio dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi del consorzio stesso.

TITOLO 5

Della gestione finanziaria del consorzio

Art. 25

(Finanziamento del consorzio)

Il consorzio gode di autonomia contabile e amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria del consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno riportati, rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio successivo.

Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, su proposta del consiglio di amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al consorzio, di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobili ed alle attrezzature nonché quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio.

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il consorzio:

a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;

b) provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati.





Art. 24

(Norme accessorie per il direttore tecnico ed il personale del consorzio)

Il direttore tecnico ed il personale del consorzio dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi del consorzio stesso.

TITOLO 5

Della gestione finanziaria del consorzio

Art. 25

(Finanziamento del consorzio)

Il consorzio gode di autonomia contabile e amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria del consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno riportati, rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio successivo.

Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, a proposta del consiglio di amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al consorzio, di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobili ed alle attrezzature nonché quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio.

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il consorzio:

a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;

b) provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati.



Art. 26
(Fondo consortile)

Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla regione o da altri enti pubblici, e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituite da:

a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio;

b) eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale;

c) importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempimento ai patti consortili.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi e i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio.

I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Art. 27
(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio le cui previsioni sono formulate in termini di competenze ed in termini di cassa.

Il bilancio annuale di previsione, accompagnato dalle proposte di progetto e loro aggiornamenti, è inviato ai consorziati entro il 3 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico.

Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti o lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere presentato all'assemblea generale dei consorziati per la relativa approvazione.



finalità:

- a) creazione di un Organismo in grado di supportare le Amministrazioni Comunali nella gestione dei patrimoni forestali e pascolivi, per il raggiungimento di maggior efficacia ed efficienza sia per quanto concerne le funzioni produttive ed economiche che per la manutenzione del territorio ed il ripristino e mantenimento degli equilibri ecologici;
- b) possibilità, avendo un'unica struttura specializzata, di approfondire la conoscenza del territorio e dei suoi problemi e di svolgere un'azione costante e regolare;
- c) possibilità di accedere a diverse fonti di finanziamento messe a disposizione dalla Regione Lombardia, dallo Stato e dalla C.E.E. per la cura e la valorizzazione dell'ambiente montano;
- d) creazione di nuovi posti di lavoro legati alle attività di manutenzione del territorio, di utilizzazione boschiva, e, di riflesso, con benefici effetti su tutta la filiera produttiva del legno;

PRESO ATTO che la forma prescelta prevede la possibilità di un'azione congiunta fra soggetti pubblici e privati e che, comunque, i patrimoni immobiliari dei soci saranno amministrati in forme separate, per una partecipazione alle spese ed alla redditività proporzionata ai beni dati in gestione;

RILEVATO che una più accurata gestione del territorio implica un miglioramento della fruibilità turistica dell'ambiente;

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, potersi pertanto aderire al Consorzio di che trattasi, con contestuale approvazione dello Statuto quale predisposto;

DATO atto che sulla proposta di deliberazione sono acquisiti in atti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica del responsabile dell'Ufficio Tecnico, in merito alla regolarità contabile dal responsabile della Ragioneria e del Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità e ciò ai sensi della Legge 8 giugno 1990, N.142;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n.18 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) di aderire al costituendo Consorzio Forestale Alta Valle Canonica;
- 2) di approvare lo Statuto del Consorzio di che trattasi, nel testo quale allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante ed essenziale;
- 3) di disporre che i competenti Organi diano esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a tutto quant'altro necessario per il perfezionamento di quanto con la presente disposto.

finalità:

a) creazione di un Organismo in grado di supportare le Amministrazioni Comunali nella gestione dei patrimoni forestali e pascolivi, per il raggiungimento di maggior efficacia ed efficienza sia per quanto concerne le funzioni produttive ed economiche che per la manutenzione del territorio ed il ripristino e mantenimento degli equilibri ecologici;

b) possibilità, avendo un'unica struttura specializzata, di approfondire la conoscenza del territorio e dei suoi problemi e di svolgere un'azione costante e regolare;

c) possibilità di accedere a diverse fonti di finanziamento messe a disposizione dalla Regione Lombardia, dallo Stato e dalla C.E.E. per la cura e la valorizzazione dell'ambiente montano;

d) creazione di nuovi posti di lavoro legati alle attività di manutenzione del territorio, di utilizzazione boschiva, e, di riflesso, con benefici effetti su tutta la filiera produttiva del legno;

PRESO ATTO che la forma prescelta prevede la possibilità di un'azione congiunta fra soggetti pubblici e privati e che, comunque, i patrimoni immobiliari dei soci saranno amministrati in forme separate, per una partecipazione alle spese ed alla redditività proporzionata ai beni dati in gestione;

RILEVATO che una più accurata gestione del territorio implica un miglioramento della fruibilità turistica dell'ambiente;

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, potersi pertanto aderire al Consorzio di che trattasi, con contestuale approvazione dello Statuto quale predisposto;

DATO atto che sulla proposta di deliberazione sono acquisiti in atti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica del responsabile dell'Ufficio Tecnico, in merito alla regolarità contabile dal responsabile della Ragioneria e del Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità e ciò ai sensi della Legge 8 giugno 1990, N.142;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n.18 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) di aderire al costituendo Consorzio Forestale Alta Valle Camonica;
- 2) di approvare lo Statuto del Consorzio di che trattasi, nel testo quale allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante ed essenziale;
- 3) di disporre che i competenti Organi diano esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a tutto quant'altro necessario per il perfezionamento di quanto con la presente disposto.

070

Leno approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
(ON. MAENIGA VITARIO)

Il Consigliere
(MIMELLI ARTURO)

Il Segretario comunale
(TAMBURRANO DR. MAURO)

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 47, legge 8 giugno 1990, n° 142.)

N.

Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 3 NOV. 1994 all'Albo pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 3 NOV. 1994

Il Segretario comunale
(TAMBURRANO DR. MAURO)

Pervenuto alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo

in data 8-11-1994

al N. /

La Sezione del C.R.C. di Brescia
con sua nota n° del
ha chiesto la produzione di elementi
integrativi.

Li Il Segretario

Controdeduzioni del Comune n
in data .Ricevute
dalla Sezione C.R.C. il

Il Segretario comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art.46, legge 8 giugno 1990, n° 142)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del comune e che nei suoi confronti non intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art.46 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

Li, 28-11-1994



Il Segretario comunale
(TAMBURRANO DR. MAURO)

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE

21 DIC. 1994



IL SEGRETARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
(TAMBURRANO DR. MAURO)

072

N. 29

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BOZZA DI STATUTO
RESTALE.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che da tempo sono in corso contatti tra i Comuni Camonica e la Comunità Montana al fine di promuovere la creazione di un Consorzio Forestale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della L. n. 3267 del 30.12.1923 e 155 del R.D. 30.12.1923 n. 3267, dell'art. 10 della L. n. 984 e artt. 9 della L. 97 del 31/01/1994, e che all'uopo è stata disposta una bozza di statuto dell'istituendo consorzio;

Preso atto che il Consorzio viene istituito con i seguenti scopi:

- a) creazione di un organismo in grado di supportare le attività comunali nella gestione dei patrimoni forestali e pascolivi, al fine di raggiungere di maggior efficacia ed efficienza sia per quanto concerne le funzioni produttive ed economiche che per la manutenzione del territorio ed il ripristino e mantenimento degli equilibri ecologici;
- b) possibilità, avendo un'unica struttura specializzata, di acquisire la conoscenza del territorio e dei suoi problemi e di svolgere attività di gestione costante e regolare;
- c) possibilità di accedere a diverse fonti di finanziamento, in particolare a disposizione della Regione Lombardia, dallo Stato e dalla Comunità Montana, per la cura e la valorizzazione dell'ambiente montano;
- d) creazione di nuovi posti di lavoro legati alle attività produttive del territorio, di utilizzazione boschiva e, di riflessi economici e sociali su tutta la filiera produttiva del legno;

Preso atto che la forma prescelta prevede la possibilità di una partecipazione congiunta fra soggetti pubblici e privati e che, comunque, le quote immobiliari dei soci saranno amministrati in forme separate, mentre la partecipazione alle spese ed alla redditività proporzionata alle quote in gestione;

Rilevato che una più accurata gestione del territorio implicherà il miglioramento della fruibilità turistica dell'ambiente;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, potersi pertanto approvare il Consorzio di che trattasi, con contestuale approvazione dello statuto quale predisposto;

con voti favorevoli 7, astenuto 1 (Carli Giacomo), 1 contrario (Carli Giovanni) espressi in forma palese, essendo i presenti 8;

DELIBERA

- 1 - di aderire al costituendo Consorzio Forestale Alta Valle Camonica;
- 2 - di approvare lo Statuto del Consorzio di che trattasi, quale allegato alla presente deliberazione per costituzione, in forma integrante e sostanziale;

ORIGINALI

TITOLO I
Della costituzione del consorzio

Art. 1
(Costituzione)

E' costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche e/o private, singole o associate, e ogni altra impresa od ente avente attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali, un consorzio volontario, senza fine di lucro e con attività esterna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

Il consorzio è persona giuridica privata.

Il consorzio è equiparato all'azienda speciale singola o consorziale ed al consorzio forestale di cui agli artt. 139 e 155 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e di cui all'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 come sostituito dall'art. 9 della l.r. 27 dicembre 1989, n. 80. ad esso si applicano le norme di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni, alla legge 30 dicembre 1972, n. 984 (artt. 7-10), alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, alle leggi regionali relative alla gestione ambientale e forestale, in quanto compatibili e non contrarie a quanto stabilito nel presente statuto.

Il consorzio sarà iscritto nel registro delle imprese del luogo dove le parti contraenti hanno deliberato di stabilire gli uffici della sede legale.

Art. 2
(Denominazione)

Il consorzio è denominato "Consorzio Forestale Alta Valle Camonica"


Art. 3
(Sede)

Il Consorzio ha sede in VIA SORA EDOLO (BS)

La sede legale del consorzio può essere trasferita con delibera dell'assemblea generale dei consorziati.

Art. 4
(Oggetto)

Il consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà e/o imprese.



L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso quali:

- a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche e agricole;
- b) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco, del sottobosco;
- c) lo sviluppo dell'apicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli;
- d) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali;
- e) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali;
- f) la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;
- g) la formazione professionale di addetti forestali;
- h) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
- i) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport e il tempo libero;
- l) il consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e prestare garanzia a soci consorziati.

Qualora delegato, il consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata consorziata nell'interesse delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà.

Art. 5 (Attività)

Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parte di essi. Il consorzio, pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati.



Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno presentata per iscritto. Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile.

In relazione alle finalità statutarie, il consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con la sua natura.

Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si avvale di una organizzazione appositamente predisposta, ed attuata sotto forma di "servizio tecnico", che ha sede presso quella del consorzio.

Art. 6 (Durata)

Il consorzio ha la durata di anni 50 (cinquanta): questa decorre dal 01.01.1995 data della sua costituzione, al 31.12.2045 e può essere prorogata con delibera dell'assemblea generale dei consorziati.

Il consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili: in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.

Il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 8.

Art. 7 (Regolamento interno)

Per la esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea generale dei consorziati con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea.

Art. 8 (Scioglimento e liquidazione)

Il consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile.

In caso di scioglimento l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato.



Art. 9
(Rinvio al codice civile)

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

TITOLO 2
Dei soci

Art. 10
(Soci)

Possono far parte del consorzio enti pubblici e/o persone private, singole o associate, in quanto proprietarie di patrimoni agro-silvo-pastorali, entri pubblici ed imprese aventi finalità ed attività connessi con gli scopi di cui all'art. 4.

L'adesione al consorzio ha durata decennale, rinnovabile di quinquennio in quinquennio con disdetta da darsi entro l'anno solare antecedente a quello di scadenza del quinquennio.

Art. 11
(Ammissione di nuovi soci)

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti l'assemblea generale dei consorziati e su domanda della proprietà, dell'impresa o dell'ente interessato.

Art. 12
(Recesso, decadenza, esclusione)

Il socio cessa di appartenere al consorzio per:

- a) recesso volontario
- b) decadenza
- c) esclusione

Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque anni di iscrizione.

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata.

L'esclusione è dovuta a inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto al consorzio.

Art. 13

(Obblighi e responsabilità dei soci)

I soci del consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 4, nonché a favorire gli interessi del consorzio.

In particolare, i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione. le ulteriori quote che venissero stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto.

E' fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il consorzio: in particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del consorzio.

Art. 14

(Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati)

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria.

Art. 15

(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto tra i consorziati ed il consorzio o tra i consorziati stessi, sarà deferita ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori.

I soci del consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al loro voto come se esso costituisse una obbligazione da essi medesimi assunta.

TITOLO 3

Degli organi consortili

Art. 16

(Organi del consorzio)

Gli organi del consorzio sono:

- 1) l'assemblea generale dei consorziati
- 2) il consiglio di amministrazione
- 3) il presidente
- 4) il collegio dei revisori dei conti



Art. 17
(Assemblea generale dei consorziati)

L'assemblea ordinaria provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del consorzio;
- b) approvare i regolamenti interni in applicazione dello statuto del consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) eleggere il presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione nel proprio ambito o anche tra persone diverse dei soci o rappresentanti dei soci;
- d) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione;
- e) eleggere i membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti;
- f) approvare il bilancio di previsione, su proposta del consiglio di amministrazione;
- g) determinare i compensi al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio dei revisori dei conti;
- h) deliberare sulle relazioni annuali del consiglio di amministrazione;
- i) approvare il bilancio consuntivo annuale;
- l) approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del consiglio di amministrazione;
- m) deliberare l'ammissione di nuovi soci al consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- n) approvare, su proposta del consiglio di amministrazione, la pianta organica del personale dipendente;
- o) deliberare la sede del consorzio;
- p) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'assemblea della legge o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria delibera

- a) sullo scioglimento del consorzio, la nomina dei liquidatori e i loro poteri;
- b) sulla proroga della durata del consorzio;
- c) sulle proposte di modifiche dello statuto;
- d) sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote;

180

e) sulla decadenza o esclusione dal consiglio di amministrazione.



'085

Art. 18

(Consiglio di Amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri determinato sulla base delle dimensioni dell'assemblea (indicativamente da tre a cinque), designati dall'assemblea generale dei consorziati e scelti tra i consorziati stessi, da individuare tenendo possibilmente conto delle esigenze di assicurare adeguata rappresentatività alle varie categorie dei soci aderenti per tipo di proprietà, dimensione e specializzazione.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni. I componenti sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina perdano il titolo alla partecipazione al consiglio di amministrazione ovvero si dimettano sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo.

Ogni componente del consiglio amministrativo ha diritto ad un voto. Le funzioni di segretario del consiglio di amministratore sono svolte dal direttore tecnico.

Art. 19

(Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all'assemblea generale dei consorziati.

In particolare al consiglio di amministrazione spetta:

1) predisporre i bilanci di previsione annuale e triennale, nonché le loro variazioni, ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea e, ove richiesto, alla ratifica da parte delle amministrazioni proprietarie;


2) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;

3) deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato) e/o l'assunzione (previo concorso) del personale tecnico, amministrativo, d'ordine e di sorveglianza;

4) deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace svolgimento dei compiti del consorzio;

5) deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;

6) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;



7) approvare i progetti redatti dal direttore o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro eventuale aggiornamento;

8) deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del consorzio;

9) adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte della proprietà boschiva;

10) deliberare il regolamento del personale;

11) nominare il direttore tecnico del consorzio, fissandone nel dettaglio i poteri;

12) predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato;

13) deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese;

14) deliberare l'applicazione delle penalità, stabilendone l'entità e le modalità;

15) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del consorzio.

Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.

Art. 20

(Il presidente del consorzio)

La firma e la legale rappresentanza del consorzio spettano al Presidente del consiglio di amministrazione ed, in caso di sua assenza o di impedimento, al vice presidente.

Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere.

Il presidente ed il vice presidente scadono dopo cinque anni, contemporaneamente al consiglio di amministrazione, e sono rieleggibili.

Art. 21

(Il collegio dei revisori dei conti)

La gestione finanziaria del Consorzio è soggetta al riscontro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio è composto da 1 membro effettivo e da 1 supplente nominati dall'Assemblea generale dei consorziati e scelti tra i non soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata di 5 anni ed i componenti sono rieleggibili.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il collegio dei revisori compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed

ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone al consiglio di amministrazione.

La relazione del collegio dei revisori dei conti costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale.

TITOLO 4

Del personale del consorzio

Art. 22

(Il personale del consorzio)

Il consorzio si avvale, di norma, di personale proprio, assunto a tempo determinato o indeterminato. Le mansioni amministrative e contabili possono essere affidate, previa convenzione, a uno o più fra i consorziati. Il consorzio può d'altra parte avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato.

Art. 23

(Il direttore tecnico)

Il direttore tecnico del consorzio viene nominato dal consiglio di amministrazione.

Il direttore tecnico del consorzio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) aver conseguito la laurea in scienze forestali od agrarie;
- 2) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

Al direttore spetta:

- 1) sovrintendere a tutto l'andamento del consorzio curando l'osservanza dello statuto e del regolamento;
- 2) provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento, e curarne l'esecuzione, previa approvazione del consiglio di amministrazione;
- 3) provvedere, per quanto possibile, alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche e private, individuali o collettive, conferite alla gestione consortile;
- 4) dirigere il personale del consorzio organizzandone l'attività;
- 5) provvedere all'esecuzione delle direttive del consiglio d'amministrazione in materia di promozione, propaganda e di pubblicità per i beni e i servizi offerti dal consorzio;
- 6) controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accredito e le reversali d'incasso, firmati dal presidente.



Art. 24

(Norme accessorie per il direttore tecnico ed il personale del consorzio)

Il direttore tecnico ed il personale del consorzio dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi del consorzio stesso.

TITOLO 5

Della gestione finanziaria del consorzio

Art. 25

(Finanziamento del consorzio)

Il consorzio gode di autonomia contabile e amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria del consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno riportati, rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio successivo.

Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, su proposta del consiglio di amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al consorzio, di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobilio ed alle attrezzature nonché quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio.

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il consorzio:

a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;

b) provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati.



093

Art. 26
(Fondo consortile)

Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla regione o da altri enti pubblici, e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituite da:

- a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio;
- b) eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale;
- c) importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempienza ai patti consortili.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi e i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio.

I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Art. 27
(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio le cui previsioni sono formulate in termini di competenze ed in termini di cassa.

Il bilancio annuale di previsione, accompagnato dalle proposte di progetto e loro aggiornamenti, è inviato ai consorziati entro il 3 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico.

Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti o lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere presentato all'assemblea generale dei consorziati per la relativa approvazione.




- 3 - di disporre che i competenti organi diano esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a tutto quant'altro necessario per il perfezionamento di quanto con la presente disposto.

La sottoscritta Turturici Dr. Susanna, Segretario Comunale Vezza d'Oglio Incudine, vista la proposta della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 142/90, **esprime parere favorevole:**

- in ordine alla regolarità tecnica;
- in ordine alla regolarità contabile;
- in ordine alla legittimità.

Attesta inoltre che esiste la copertura finanziaria ai sensi del l'art. 55, V° Comma della Legge 142/90.



096

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianni Ferrari

(1) Il Consigliere
 (1) *Luigi Caterino*

COMUNE DI INCUDINE
 Prov. di Brescia

(1) Il Segretario comunale
Alfredo Sestini

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di _____ con sua nota n. _____ del _____ ha chiesto la produzione di elementi integrativi. Li, _____ Il Segretario comunale

Controdeduzioni del Comune n. _____ in data _____ Ricevute dalla Sezione del Comitato Regionale di Controllo il _____ Il Segretario comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 46, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo - Sezione di **MILANO** in data _____ prot. n. _____ e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li, _____ Il Segretario comunale
Alfredo Sestini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, _____ Il Segretario comunale
Alfredo Sestini

Visto: IL SINDACO
Gianni Ferrari

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 47, legge 8 giugno 1990, n. 142)

N. 225 Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **02-03-94** all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, **02-03-94**

Il Segretario comunale
Alfredo Sestini

(1) Per la copia scrivere firmato.

097
IL CONSIGLIO COMUNALE

098 Premesso che da tempo sono in corso contatti tra i Comuni dell'Alta Valle Camonica e la Comunità Montana al fine di promuovere la costituzione di un Consorzio Forestale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 139 e 155 del R.D. 30.12.1923 n° 3267, dell'art. 10 della L. 27.12.1977 n° 984 e dell'art. 9 della L. 97 del 31.01.1994, e che all'uopo è stata predisposta una bozza di statuto dell'istituendo Consorzio;

- preso atto che il Consorzio viene istituito con i seguenti scopi e finalità:

- a) creazione di un organismo in grado di supportare le amministrazioni comunali nella gestione dei patrimoni forestali e pascolivi, per il raggiungimento di maggior efficacia ed efficienza sia per quanto concerne le funzioni produttive ed economiche che per la manutenzione del territorio ed il ripristino e mantenimento degli equilibri ecologici;
- b) possibilità, avendo un'unica struttura specializzata, di approfondire la conoscenza del territorio e dei suoi problemi e di svolgere un'azione costante e regolare;
- c) possibilità di accedere a diverse fonti di finanziamento messe a disposizione dalla Regione Lombardia, dallo STATO e dalla C.E.E. per la cura e la valorizzazione dell'ambiente montano;
- d) creazione di nuovi posti di lavoro legati alle attività di manutenzione del territorio, di utilizzazione boschiva e, di riflesso, con benefici effetti su tutta la filiera produttiva del legno;

Preso atto che la forma prescelta prevede la possibilità di un'azione congiunta fra soggetti pubblici e privati e che, comunque, i patrimoni immobiliari dei soci saranno amministrati in forme separate, per una partecipazione alle spese ed alla redditività proporzionata ai beni dati in gestione;

Rilevato che una più accurata gestione del territorio implica un miglioramento della fruibilità turistica dell'ambiente;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, potersi pertanto aderire al Consorzio di che trattasi, con contestuale approvazione dello statuto quale predisposto;

Visti i pareri, qui di seguito riportati, espressi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge 142/90,

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge dai N°9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA



- 1) di aderire al costituendo Consorzio Forestale Alta Valle Camonica;
- 2) - Approvare lo Statuto del Consorzio di che trattasi, nel testo quale allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante ed essenziale;
- 3) - Disporre che i competenti organi diano esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a tutto quant'altro necessario per il perfezionamento di quanto con la presente disposto.-

BOZZA DI STATUTO DI CONSORZIO FORESTALE

TITOLO I Della costituzione del consorzio

Art. 1 (Costituzione)

E' costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche e/o private, singole o associate, e ogni altra impresa od ente avente attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali, un consorzio volontario, senza fine di lucro e con attività esterna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

Il consorzio è persona giuridica privata.

Il consorzio è equiparato all'azienda speciale singola o consorziale ed al consorzio forestale di cui agli artt. 139 e 155 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e di cui all'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 come sostituito dall'art. 9 della l.r. 27 dicembre 1989, n. 80. ad esso si applicano le norme di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni, alla legge 30 dicembre 1972, n. 984 (artt. 7-10), alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, alle leggi regionali relative alla gestione ambientale e forestale, in quanto compatibili e non contrarie a quanto stabilito nel presente statuto.

Il consorzio sarà iscritto nel registro delle imprese del luogo dove le parti contraenti hanno deliberato di stabilire gli uffici della sede legale.

Art. 2 (Denominazione)

Il consorzio è denominato "Consorzio Forestale Alta Valle Camonica"

Art. 3 (Sede)

Il Consorzio ha sede in Edoia (Provincia Avercia)
Via Sora

La sede legale del consorzio può essere trasferita con delibera dell'assemblea generale dei consorziati.

Art. 4 (Oggetto)

Il consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà e/o imprese.

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso quali:


- a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;
- b) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco, del sottobosco;
- c) lo sviluppo dell'apicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli;
- d) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali;
- e) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali;
- f) la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;
- g) la formazione professionale di addetti forestali;
- h) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
- i) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport e il tempo libero;
- l) il consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e prestare garanzia a soci consorziati.

Qualora delegato, il consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata consorziata nell'interesse delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà.

Art. 5
(Attività)

Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parte di essi. Il consorzio, pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati.





Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno presentata per iscritto. Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile.

In relazione alle finalità statutarie, il consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con la sua natura.

Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si avvale di una organizzazione appositamente predisposta, ed attuata sotto forma di "servizio tecnico", che ha sede presso quella del consorzio.

Art. 6 (Durata)

Il consorzio ha la durata di anni cinquanta, questa decorre dal 01.01.1995 data della sua costituzione, al 31.12.2045 e può essere prorogata con delibera dell'assemblea generale dei consorziati.

Il consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili: in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.

Il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 8.

Art. 7 (Regolamento interno)

Per la esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea generale dei consorziati con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea.

Art. 8 (Scioglimento e liquidazione)

Il consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile.

In caso di scioglimento l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato.

Art. 9
(Rinvio al codice civile)

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

TITOLO 2
Dei soci

Art. 10
(Soci)

Possono far parte del consorzio enti pubblici e/o persone private, singole o associate, in quanto proprietarie di patrimoni agro-silvo-pastorali, entri pubblici ed imprese aventi finalità ed attività connessi con gli scopi di cui all'art. 4.

L'adesione al consorzio ha durata decennale, rinnovabile di quinquennio in quinquennio con disdetta da darsi entro l'anno solare antecedente a quello di scadenza del quinquennio.

Art. 11
(Ammissione di nuovi soci)

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti l'assemblea generale dei consorziati e su domanda della proprietà, dell'impresa o dell'ente interessato.

Art. 12
(Recesso, decadenza, esclusione)

Il socio cessa di appartenere al consorzio per :

- a) recesso volontario
- b) decadenza
- c) esclusione

Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque anni di iscrizione.

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata.

L'esclusione è dovuta a inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto al consorzio.



Art. 13
(Obblighi e responsabilità dei soci)

I soci del consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 4, nonché a favorire gli interessi del consorzio.

In particolare, i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione, le ulteriori quote che venissero stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto.

E' fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il consorzio; in particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del consorzio.

Art. 14
(Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati)

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria.

Art. 15
(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto tra i consorziati ed il consorzio o tra i consorziati stessi, sarà deferita ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori.

I soci del consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse una obbligazione da essi medesimi assunta.

TITOLO 3
Degli organi consortili

Art. 16
(Organi del consorzio)

Gli organi del consorzio sono:

- 1) l'assemblea generale dei consorziati
- 2) il consiglio di amministrazione
- 3) il presidente
- 4) il collegio dei revisori dei conti


Art. 17
(Assemblea generale dei consorziati)

L'assemblea ordinaria provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del consorzio;
- b) approvare i regolamenti interni in applicazione dello statuto del consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) eleggere il presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione nel proprio ambito o anche tra persone diverse dei soci o rappresentanti dei soci;
- d) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione;
- e) eleggere i membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti;
- f) approvare il bilancio di previsione, su proposta del consiglio di amministrazione;
- g) determinare i compensi al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio dei revisori dei conti;
- h) deliberare sulle relazioni annuali del consiglio di amministrazione;
- i) approvare il bilancio consuntivo annuale;
- l) approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del consiglio di amministrazione;
- m) deliberare l'ammissione di nuovi soci al consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- n) approvare, su proposta del consiglio di amministrazione, la pianta organica del personale dipendente;
- o) deliberare la sede del consorzio;
- p) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'assemblea della legge o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria delibera

- a) sullo scioglimento del consorzio, la nomina dei liquidatori e i loro poteri;
- b) sulla proroga della durata del consorzio;
- c) sulle proposte di modifiche dello statuto;
- d) sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote;





e) sulla decadenza o esclusione dal consiglio di amministrazione.

Art. 18
(Consiglio di Amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri determinato sulla base delle dimensioni dell'assemblea (indicativamente da tre a cinque), designati dall'assemblea generale dei consorziati e scelti tra i consorziati stessi, da individuare tenendo possibilmente conto delle esigenze di assicurare adeguata rappresentatività alle varie categorie dei soci aderenti per tipo di proprietà, dimensione e specializzazione.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni. I componenti sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina perdano il titolo alla partecipazione al consiglio di amministrazione ovvero si dimettano sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo.

Ogni componente del consiglio amministrativo ha diritto ad un voto. Le funzioni di segretario del consiglio di amministratore sono svolte dal direttore tecnico.

Art. 19
(Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all'assemblea generale dei consorziati.

In particolare al consiglio di amministrazione spetta:

- 1) predisporre i bilanci di previsione annuale e triennale, nonché le loro variazioni, ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea e, ove richiesto, alla ratifica da parte delle amministrazioni proprietarie;
- 2) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria ;
- 3) deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato) e/o l'assunzione (previo concorso) del personale tecnico, amministrativo, d'ordine e di sorveglianza;
- 4) deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace svolgimento dei compiti del consorzio;
- 5) deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;
- 6) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;

- 7) approvare i progetti redatti dal direttore o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro eventuale aggiornamento;
- 8) deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del consorzio;
- 9) adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte della proprietà boschiva;
- 10) deliberare il regolamento del personale;
- 11) nominare il direttore tecnico del consorzio, fissandone nel dettaglio i poteri;
- 12) predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato;
- 13) deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese;
- 14) deliberare l'applicazione delle penalità, stabilendone l'entità e le modalità;
- 15) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del consorzio.

Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.

Art. 20
(Il presidente del consorzio)

La firma e la legale rappresentanza del consorzio spettano al Presidente del consiglio di amministrazione ed, in caso di sua assenza o di impedimento, al vice presidente. Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere.

Il presidente ed il vice presidente scadono dopo cinque anni, contemporaneamente al consiglio di amministrazione, e sono rieleggibili.

Art. 21
(Il collegio dei revisori dei conti)

La gestione finanziaria del Consorzio è soggetta al riscontro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio è composto da 1 membro effettivo e da 1 supplente nominati dall'Assemblea generale dei consorziati e scelti tra i non soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata di 5 anni ed i componenti sono rieleggibili.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il collegio dei revisori compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed



107
ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone al consiglio di amministrazione.

La relazione del collegio dei revisori dei conti costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale.

TITOLO 4

Del personale del consorzio

Art. 22

(Il personale del consorzio)

Il consorzio si avvale, di norma, di personale proprio, assunto a tempo determinato o indeterminato. Le mansioni amministrative e contabili possono essere affidate, previa convenzione, a uno o più fra i consorziati. Il consorzio può d'altra parte avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato.

Art. 23

(Il direttore tecnico)

Il direttore tecnico del consorzio viene nominato dal consiglio di amministrazione.

Il direttore tecnico del consorzio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) aver conseguito la laurea in scienze forestali od agrarie;
- 2) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

Al direttore spetta:

1) sovrintendere a tutto l'andamento del consorzio curando l'osservanza dello statuto e del regolamento;

2) provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento, e curarne l'esecuzione, previa approvazione del consiglio di amministrazione;

3) provvedere, per quanto possibile, alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche e private, individuali o collettive, conferite alla gestione consortile;

4) dirigere il personale del consorzio organizzandone l'attività;

5) provvedere all'esecuzione delle direttive del consiglio d'amministrazione in materia di promozione, propaganda e di pubblicità per i beni e i servizi offerti dal consorzio;

6) controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accredito e le reversali d'incasso, firmati dal presidente.



Art. 24
(Norme accessorie per il direttore tecnico ed il personale del consorzio)

Il direttore tecnico ed il personale del consorzio dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi del consorzio stesso.

TITOLO 5
Della gestione finanziaria del consorzio

Art. 25
(Finanziamento del consorzio)

Il consorzio gode di autonomia contabile e amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria del consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno riportati, rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio successivo.

Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, su proposta del consiglio di amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al consorzio, di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobilio ed alle attrezzature, nonché quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio.

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il consorzio:

a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;

b) provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati.



Art. 26
(Fondo consortile)

Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla regione o da altri enti pubblici, e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituite da:

- a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio;
- b) eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale;
- c) importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempienza ai patti consortili.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi e i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio.

I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Art. 27
(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio le cui previsioni sono formulate in termini di competenze ed in termini di cassa.

Il bilancio annuale di previsione, accompagnato dalle proposte di progetto e loro aggiornamenti, è inviato ai consorziati entro il 3 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico.

Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti o lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere presentato all'assemblea generale dei consorziati per la relativa approvazione.



sottoscritto Segretario Comunale, vista la presente deliberazione, esprime i sensi dell'art.53 della legge 142/90 parere favorevole in merito alla legittimità e, in assenza di Responsabili dei Servizi, anche in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

resta inoltre che non sussistono motivi ostativi in merito a quanto disposto dall'art.55, 5° comma della legge 142/90.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tamburrano dott. Mauro



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(Branchi Giacomo)

(1)

Il Consigliere

(Adamini Domenico)

(1)



Il Segretario comunale

(Tamburrano Dott. Mauro)

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo di _____ con sua nota n. _____ del _____ ha chiesto la produzione di elementi integrativi.

Li,

Il Segretario comunale

Controdeduzioni del Comune n. _____

in data _____

Sezione del Comitato Regionale di Controllo

il _____

Il Segretario comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 46, legge 8 giugno 1990, n. 142)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo - ~~Sonico~~ di MILANO in data 04-10-1994 ~~XXXX~~.

e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il 24/10/94
Li, 25/10/94



Il Segretario comunale

COMUNE DI SONICO
(Provincia di Brescia)

Previo ammonizione di cui all'articolo 28 della Legge 4-1-1989, n. 10 e ai sensi dell'articolo 14 della predetta Legge, certifico che il presente è composto di n. 2 fogli, è copia autentica conforme al suo originale a me esibito qui depositato



Il Segretario comunale

Il 21/12/1994

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 47, legge 8 giugno 1990, n. 142)

N. _____ Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 04.10.1994 all'Albo pretorio dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 04.10.1994




Il Segretario comunale
(Tamburrano Dott. Mauro)

allegato "D", el n. 45017/8486. 113
COMUNE DI CORTENO GOLGI
PROVINCIA DI BRESCIA

(1)

COPIA di *ver. fine*
melle

DELIBERAZIONE N. 37
Trasmessa alla Sezione Provinciale del C.R.C.
con elenco n. 34
in data 28 SET. 1994



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE


anza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.
TO: Costituzione Consorzio Forestale Alta Valle Canonica.

millenovecentonovantaquattro, addì Venti del mese di Settembre alle
15.30 nella sala delle adunanze consiglieri.
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge,
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
ello risultano:

Augusto
Sebastiano
Attilio
Silvio
Eniamino
Pianpiero
Battista
Arnaldo
Emente
Ernesto
Gelo
Giacomo
Battista
anni
emo

	Pres.	Ass.
Augusto	x	
Sebastiano	x	
Attilio	x	
Silvio	x	
Eniamino	x	
Pianpiero	x	
Battista	x	
Arnaldo	x	
Emente	x	
Ernesto	x	
Gelo	x	
Giacomo		x
Battista		x
anni		x
emo		x
Totali	11	4

ALLEGATO ALL'ATTO REG. TO
11 GEN. 1995 ALN. 38
SERIE A IL DIRETTORE
(Alfonso De Angelis)



Il Segretario comunale Bernardi Dott. Marino il quale provvede
zione del presente verbale.
ale il numero degli intervenuti, il Sig. Moresini Dr. Augusto
, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 8 dell'ordine del

ure) copia.- L'originale è da scriversi a macchina in prima battuta
gliere anziano, ecc.

N. 37 del 20.09.1994

OGGETTO: Costituzione Consorzio Forestale Alta Valle
Camonica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che da tempo sono in corso contatti tra i Comuni dell'Alta Valle Camonica e la Comunità Montana al fine di promuovere la costituzione di un Consorzio Forestale in senso e per gli effetti di cui agli artt. 139 e 155 del R.D. 30.12.1923 n. 3267, dell'art. 10 della L. 27.12.1977 n. 980 e dell'art. 9 della L. 97 del 31.01.1994, e che all'uopo è stata predisposta una bozza di statuto dell'istituendo Consorzio;

PRESO ATTO che il Consorzio viene istituito con seguenti scopi e finalità:

- a) creazione di un organismo in grado di supportare le amministrazioni comunali nella gestione dei patrimoni forestali e pascolivi, per il raggiungimento di maggior efficacia ed efficienza sia per quanto concerne le funzioni produttive ed economiche che per la manutenzione del territorio ed il ripristino e mantenimento degli equilibri ecologici;
- b) possibilità, avendo un'unica struttura specializzata, di approfondire la conoscenza del territorio e dei suoi problemi e di svolgere un'azione costante e regolare;
- c) possibilità di accedere a diverse fonti di finanziamento messe a disposizione dalla Regione Lombardia, dallo STATO e dalla C.E.E. per la cura e la valorizzazione dell'ambiente montano;
- d) creazione di nuovi posti di lavoro legati alle attività di manutenzione del territorio, di utilizzazione boschiva e, di riflesso, con benefici effetti su tutta la filiera produttiva del legno;

PRESO ATTO che la forma prescelta prevede la possibilità di un'azione congiunta fra soggetti pubblici e privati e che, comunque, i patrimoni immobiliari dei soci saranno amministrati in forme separate, per una partecipazione alle spese ed alla redditività proporzionata ai beni dati in gestione;

RILEVATO che una più accurata gestione del territorio implica un miglioramento della fruibilità turistica dell'ambiente;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, potersi pertanto aderire al Consorzio di che trattasi, con contestuale approvazione dello statuto quale predisposto;

BOZZA DI STATUTO DI CONSORZIO FORESTALE

TITOLO I

Della costituzione del consorzio

Art. 1 (Costituzione)

E' costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche e/o private, singole o associate, e ogni altra impresa od ente avente attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali, un consorzio volontario, senza fine di lucro e con attività esterna, secondo le disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

Il consorzio è persona giuridica privata.

Il consorzio è equiparato all'azienda speciale singola o consorziale ed al consorzio forestale di cui agli artt. 139 e 155 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e di cui all'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 come sostituito dall'art. 9 della l.r. 27 dicembre 1989, n. 80. ad esso si applicano le norme di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni, alla legge 30 dicembre 1972, n. 984 (artt. 7-10), alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, alle leggi regionali relative alla gestione ambientale e forestale, in quanto compatibili e non contrarie a quanto stabilito nel presente statuto.

Il consorzio sarà iscritto nel registro delle imprese del luogo dove le parti contraenti hanno deliberato di stabilire gli uffici della sede legale.

Art. 2 (Denominazione)

Il consorzio è denominato "Consorzio Forestale Alta Valle Canonica"


Art. 3 (Sede)

Il Consorzio ha sede in Edole (Provincia Aversa)
Via Sava

La sede legale del consorzio può essere trasferita con delibera dell'assemblea generale dei consorziati.

Art. 4 (Oggetto)

Il consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della produzione agro-silvo-pastorale e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispettive proprietà e/o imprese.



L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati, sia attraverso la gestione integrata e programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione, gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio affidato alla competenza del consorzio stesso quali:

- a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;
- b) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco, del sottobosco;
- c) lo sviluppo dell'apicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli;
- d) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali;
- e) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali;
- f) la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva;
- g) la formazione professionale di addetti forestali;
- h) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;
- i) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport e il tempo libero;
- l) il consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e prestare garanzia a soci consorziati.

Qualora delegato, il consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali e proprietà pubblica e/o privata consorziate nell'interesse delle proprietà con bilancio conti distinti per ciascuna proprietà.

Art. 5 (Attività)

Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4.

A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parte di essi. Il consorzio, pur agendo in nome proprio agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati.



Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno presentata per iscritto. Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile.

In relazione alle finalità statutarie, il consorzio pone in atto le iniziative ed esercita tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con la sua natura.

Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si avvale di una organizzazione appositamente predisposta, ed attuata sotto forma di "servizio tecnico", che ha sede presso quella del consorzio.

Art. 6 (Durata)

Il consorzio ha la durata di anni cinquanta; questa decorre dal 01.01.1995 data della sua costituzione, al 31.12.2045 e può essere prorogata con delibera dell'assemblea generale dei consorziati.

Il consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi consortili: in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi consorziati.

Il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 8.

Art. 7 (Regolamento interno)

Per la esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà essere approvato dall'assemblea generale dei consorziati con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea.

Art. 8 (Scioglimento e liquidazione)

Il consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile.

In caso di scioglimento l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato.



Art. 9
(Rinvio al codice civile)

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.

TITOLO 2
Dei soci

Art. 10
(Soci)

Possono far parte del consorzio enti pubblici e/o persone private, singole o associate in quanto proprietarie di patrimoni agro-silvo-pastorali, enti pubblici ed imprese aventi finalità ed attività connesse con gli scopi di cui all'art. 4.

L'adesione al consorzio ha durata decennale, rinnovabile di quinquennio e quinquennio con disdetta da darsi entro l'anno solare antecedente a quello di scadenza del quinquennio.

Art. 11
(Ammissione di nuovi soci)

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti l'assemblea generale dei consorziati e su domanda della proprietà, dell'impresa o dell'ente interessato.

Art. 12
(Recesso, decadenza, esclusione)

Il socio cessa di appartenere al consorzio per:

- a) recesso volontario
- b) decadenza
- c) esclusione

Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque anni di iscrizione.

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata.

L'esclusione è dovuta a inadempimento degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto al consorzio.

Art. 13
(Obblighi e responsabilità dei soci)

I soci del consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 4, nonché a favorire gli interessi del consorzio.

In particolare, i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione, le ulteriori quote che venissero stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto.

E' fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il consorzio; in particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del consorzio.

Art. 14
(Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati)

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di natura pecuniaria.

Art. 15
(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto tra i consorziati ed il consorzio o tra i consorziati stessi, sarà deferita ad un collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori.

I soci del consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo come se esso costituisse una obbligazione da essi medesimi assunta.

TITOLO 3
Degli organi consortili

Art. 16
(Organi del consorzio)

Gli organi del consorzio sono:

- 1) l'assemblea generale dei consorziati
- 2) il consiglio di amministrazione
- 3) il presidente
- 4) il collegio dei revisori dei conti



Art. 17
(Assemblea generale dei consorziati)

L'assemblea ordinaria provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del consorzio;
- b) approvare i regolamenti interni in applicazione dello statuto del consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) eleggere il presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione nel proprio ambito o anche tra persone diverse dei soci o rappresentanti dei soci;
- d) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione;
- e) eleggere i membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti;
- f) approvare il bilancio di previsione, su proposta del consiglio di amministrazione;
- g) determinare i compensi al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio dei revisori dei conti;
- h) deliberare sulle relazioni annuali del consiglio di amministrazione;
- i) approvare il bilancio consuntivo annuale;
- l) approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del consiglio di amministrazione;
- m) deliberare l'ammissione di nuovi soci al consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione;
- n) approvare, su proposta del consiglio di amministrazione, la pianta organica del personale dipendente;
- o) deliberare la sede del consorzio;
- p) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'assemblea della legge o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria delibera

- a) sullo scioglimento del consorzio, la nomina dei liquidatori e i loro poteri;
- b) sulla proroga della durata del consorzio;
- c) sulle proposte di modifiche dello statuto;
- d) sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote;



e) sulla decadenza o esclusione dal consiglio di amministrazione.

Art. 18
(Consiglio di Amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri determinato sulla base delle dimensioni dell'assemblea (indicativamente da tre a cinque), designati dall'assemblea generale dei consorziati e scelti tra i consorziati stessi, da individuare tenendo possibilmente conto delle esigenze di assicurare adeguata rappresentatività alle varie categorie dei soci aderenti per tipo di proprietà, dimensione e specializzazione.

Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni. I componenti sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina perdano il titolo alla partecipazione al consiglio di amministrazione ovvero si dimettano sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo.

Ogni componente del consiglio amministrativo ha diritto ad un voto. Le funzioni di segretario del consiglio di amministratore sono svolte dal direttore tecnico.

Art. 19
(Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all'assemblea generale dei consorziati.

In particolare al consiglio di amministrazione spetta:

1) predisporre i bilanci di previsione annuale e triennale, nonché le loro variazioni, ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea e, ove richiesto, alla ratifica da parte delle amministrazioni proprietarie;

2) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;

3) deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione di opere, la fornitura di servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato) e/o l'assunzione (previo concorso) del personale tecnico, amministrativo, d'ordine e di sorveglianza;

4) deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace svolgimento dei compiti del consorzio;

5) deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie;

6) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio;



7) approvare i progetti redatti dal direttore o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro eventuale aggiornamento;

8) deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del consorzio;

9) adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte della proprietà boschiva;

10) deliberare il regolamento del personale;

11) nominare il direttore tecnico del consorzio, fissandone nel dettaglio i poteri;

12) predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato;

13) deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese;

14) deliberare l'applicazione delle penalità, stabilendone l'entità e le modalità;

15) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del consorzio.

Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri.

Art. 20

(Il presidente del consorzio)

La firma e la legale rappresentanza del consorzio spettano al Presidente del consiglio di amministrazione ed, in caso di sua assenza o di impedimento, al vice presidente.

Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere.

Il presidente ed il vice presidente scadono dopo cinque anni, contemporaneamente al consiglio di amministrazione, e sono rieleggibili.

Art. 21

(Il collegio dei revisori dei conti)

La gestione finanziaria del Consorzio è soggetta al riscontro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio è composto da 1 membro effettivo e da 1 supplente nominati dall'Assemblea generale dei consorziati e scelti tra i non soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata di 3 anni ed i componenti sono rieleggibili.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il collegio dei revisori compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed

ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone al consiglio di amministrazione.

La relazione del collegio dei revisori dei conti costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale.

TITOLO 4

Del personale del consorzio

Art. 22

(Il personale del consorzio)

Il consorzio si avvale, di norma, di personale proprio, assunto a tempo determinato o indeterminato. Le mansioni amministrative e contabili possono essere affidate, previa convenzione, a uno o più fra i consorziati. Il consorzio può d'altra parte avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato.

Art. 23

(Il direttore tecnico)

Il direttore tecnico del consorzio viene nominato dal consiglio di amministrazione.

Il direttore tecnico del consorzio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) aver conseguito la laurea in scienze forestali od agrarie;
- 2) aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

Al direttore spetta:

1) sovrintendere a tutto l'andamento del consorzio curando l'osservanza dello statuto e del regolamento;

2) provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento, e curarne l'esecuzione, previa approvazione del consiglio di amministrazione;

3) provvedere, per quanto possibile, alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche e private, individuali o collettive, conferite alla gestione consortile;

4) dirigere il personale del consorzio organizzandone l'attività;

5) provvedere all'esecuzione delle direttive del consiglio d'amministrazione in materia di promozione, propaganda e di pubblicità per i beni e i servizi offerti dal consorzio;

6) controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accredito e le reversali d'incasso, firmati dal presidente.



Art. 24

(Norme accessorie per il direttore tecnico ed il personale del consorzio)

Il direttore tecnico ed il personale del consorzio dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi del consorzio stesso.

TITOLO 5

Della gestione finanziaria del consorzio

Art. 25

(Finanziamento del consorzio)

Il consorzio gode di autonomia contabile e amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.

Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria del consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare al conseguimento né alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno riportati, rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio successivo.

Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, su proposta del consiglio di amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al consorzio, di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobilio ed alle attrezzature nonché quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio.

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea.

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il consorzio:

a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute;

b) provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati.



Art. 26
(Fondo consortile)

Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla regione o da altri enti pubblici, e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.

Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituite da:

- a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio;
- b) eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale;
- c) importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per inadempienza ai patti consortili.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi e i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio.

i creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile.

Art. 27
(Esercizio finanziario)


L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio le cui previsioni sono formulate in termini di competenze ed in termini di cassa.

Il bilancio annuale di previsione, accompagnato dalle proposte di progetto e loro aggiornamenti, è inviato ai consorziati entro il 3 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico.

Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti o lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere presentato all'assemblea generale dei consorziati per la relativa approvazione.



ATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla presente proposta di deliberazione, il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole sotto il profilo della legittimità del provvedimento;
- analogo parere è stato espresso, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze, in assenza di funzionari responsabili dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1 - di aderire al costituendo Consorzio Forestale Alta Valle Camonica;
- 2 - di approvare lo Statuto del Consorzio di che trattasi, nel testo quale allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante ed essenziale;
- 3 - di disporre che i competenti organi diano esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, a tutto quant'altro necessario per il perfezionamento di quanto con la presente disposto.

allegato "E" n. 11 * (01/0244/PO)
el n. 45017/8485061

COMUNE DI Corteno Golgi

Provincia di Brescia

129

Delegazione dell'Assessore Delegato

IL SINDACO

del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297

Delega

Albertoni Arnaldo


Corteno

il 06/01/1954

in qualità di assessore effettivo a supplirlo in caso di bisogno.

Dalla Residenza Municipale, addì 04/06/1990

ALLEGATO ALL'ATTO RESISTO
AL N. 38
11 GEN. 1995
SERIE
DIRETTORE
(Alfonso De Angelis)



IL SINDACO
Morosini Augusto
Morosini Dr. Augusto

Firma per esteso dell'Assessore Delegato

Albertoni Arnaldo



Il Segretario Comunale

Rossi Dr. Donato
Rossi Dr. Donato

N. 1822 Prot.

il 04/06/1990

VISTO: si trasmette alla Prefettura di Brescia
per conoscenza.



IL SINDACO
Morosini Augusto
Morosini Dr. Augusto

NOTE

SOSTITUZIONE DEL SINDACO (art. 157 T. U. 1915 ed art. 67 del Regolamento 1911).
In caso di assenza o di impedimento il Sindaco può farsi sostituire dall'assessore effettivo nel quale riponga maggiore fiducia (Assessore delegato) impropriamente chiamato anche Vice Sindaco.
La delegazione deve farsi per iscritto ed essere comunicata al Prefetto.
In mancanza di assessori effettivi il Sindaco potrà nominare il proprio delegato scegliendolo fra i supplenti ed in mancanza anche di questi dal Consigliere anziano.

TITOLO I

Della costituzione del consorzio

Art. 1

(Costituzione)

E' costituito tra proprietà agro-silvo-pastorali, pubbliche

e/o private, singole o associate, e ogni altra impresa od

ente avente attività connesse o affini con la gestione

risorse ambientali, un consorzio volontario, senza fine di

lucro e con attività esterna, secondo le disposizioni di cui

agli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

Il consorzio è persona giuridica privata

Il consorzio è equiparato all'azienda speciale singola o con-

orziale ed al consorzio forestale di cui agli artt. 139 e 155

del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni e

di cui all'art. 10 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

come sostituito dall'art. 9 della l.r. 27 dicembre 1989, n. 80 ad

esso si applicano di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e

successive modificazioni, alla legge 30 dicembre 1972, n. 984

(artt. 7, 10), alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive

modificazioni, alle leggi regionali relative alla gestione

ambientale e forestale, in quanto compatibili e non contrarie

a quanto stabilito nel presente statuto

Il consorzio sarà iscritto nel registro delle imprese del

luogo dove le parti contraenti hanno deliberato di stabilire



Allegato
F. 22 M.
45012/9486
ok. ut.
Luparini
Lorenzelli

gli uffici della sede legale. _____

Art.2 _____

(Denominazione) _____

Il consorzio è denominato "Consorzio Forestale Alta Valle
Canonica" _____

Art.3 _____

(Sede) _____

Il Consorzio ha sede in Edolo (BS) Via Sora N. 13

La sede legale del consorzio può essere trasferita con deli-
bera dell'assemblea generale dei consorziati _____

Art.4 _____

(Oggetto) _____

Il Consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizza-
zione comune per la disciplina e lo svolgimento di fasi della
produzione agro - silvo - pastorale e per la gestione delle
risorse ambientali rientranti nella competenza delle rispet-
tive proprietà e/o imprese. _____

L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di
supporto alle funzioni esercitate dai singoli consorziati,
sia attraverso la gestione integrata e programmata delle fun-
zioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione,
gestione delle risorse ambientali nell'ambito del territorio
affidato alla competenza del consorzio stesso quali: _____

a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse
forestali zootecniche ed agricole; _____



- b) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco, del sottobosco; _____
- c) lo sviluppo dell'apicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi prodotti, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli; _____
- d) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali; _____
- e) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali; _____
- f) la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d'acqua per l'esercizio della pesca sportiva; _____
- g) la formazione professionale di addetti forestali;
- h) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche; _____
- i) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l'agriturismo, lo sport e il tempo libero, _____
- l) il consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e prestare garanzia a soci consorziati. _____



Il tutto con le limitazioni di cui alle legge /SI,
5/6/91 m 187; l. 1/6/74 m 26; l. m. 7/83 - 2361 cast. cv.

Qualora delegato, il consorzio amministra i patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e/o privata consorziata nell'interesse delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna proprietà _____

Art. 5 _____

(Attività) _____

Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 _____

A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio oppure per conto dei consorziati o parte di essi. Il consorzio, pur agendo in nome proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati _____

Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno presentata per iscritto. Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile. _____

In relazione alle finalità statutarie, il consorzio pone in atto le iniziative ed esercitata tutte le attività consentite _____

alle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con la
sua natura. _____

Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si
avvale di una organizzazione appositamente predisposta, ed
attuata sotto forma di "servizio tecnico" che ha sede presso
quella del consorzio. _____

Art.6 _____

(Durata) _____

Il consorzio ha la durata di anni 50 (cinquanta) anni questa
decorre dal 01.01.1995, al 31.12.2045 e può essere prorogata
con delibera dell'assemblea generale dei consorziati _____


Il consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla
realizzazione degli scopi consortili: in ogni caso e comunque
gli impegni dei consorziati permarranno per ciascuno e per
tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori
decisi dallo stesso, nonchè fino alla definizione e chiusura
di ogni rapporto con i committenti ed anche fra gli stessi
consorziati. _____

Il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del ter-
mine nei modi indicati dall'art.8 _____

Art.7 _____

(Regolamento interno) _____

Per la esecuzione e l'attuazione del contratto consortile
sarà predisposto apposito regolamento interno che dovrà esse-
re approvato dall'assemblea generale dei consorziati con la



maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea _____

_____ Art. 8 _____

_____ (Scioglimento e liquidazione) _____

Il consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art.2611 del codice civile. _____

In caso di scioglimento l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun consorziato. _____

_____ Art.9 _____

_____ (Rinvio al codice civile) _____

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile. _____

_____ TITOLO 2 _____

_____ Dei Soci _____

_____ Art.10 _____

_____ (Soci) _____

Possono far parte del consorzio enti pubblici e/o persone private, singole o associate, in quanto proprietarie di patrimoni agro-silvo-pastorali, enti pubblici ed imprese aventi finalità ed attività connessi con gli scopi di cui all'art.4

L'adesione al consorzio ha durata decennale, rinnovabile di quinquennio in quinquennio con disdetta da darsi entro l'anno solare antecedente a quello di scadenza del quinquennio.



Art. 11

(Ammissione di nuovi soci)

Ammissione di nuovi soci è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti l'assemblea generale dei consorziati e su domanda della proprietà, dell'impresa o dell'ente interessato

Art. 12

(Recesso, decadenza, esclusione)

Il socio cessa di appartenere al consorzio per:

a) recesso volontario

b) decadenza

c) esclusione

Il recesso volontario non è ammesso nei primi cinque anni di iscrizione

La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento, apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, amministrazione controllata

L'esclusione è dovuta a inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal regolamento interno, mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione ovvero morosità nel versamento di quanto dovuto al consorzio.

Art. 13

(Obblighi e responsabilità dei soci)



I soci del consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per il conseguimento dei fini di cui al precedente art.4 nonché a favorire gli interessi del consorzio.

In particolare i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile di iscrizione, le ulteriori quote che venissero stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di gestione secondo quanto previsto dalla norme del presente statuto

E' fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il consorzio, in particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del consorzio

Art.14

(Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati)

Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di nature pecuniaria

Art.15

(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente statuto tra i consorziati ed il consorzio o tra i consorziati stessi, sarà deferita ad

collegio di tre liberi arbitri amichevoli compositori
soci del consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata
esecuzione al lodo come se esso costituisse una obbligazione
da essi medesimi assunta _____

TITOLO 3

Degli organi consortili

Art.16

(Organi del consorzio)

Gli organi del consorzio sono: _____

- 1) l'assemblea generale dei consorziati _____
- 2) il consiglio di amministrazione _____
- 3) il presidente _____
- 4) il collegio dei revisori dei conti _____

Art.17

(Assemblea generale dei consorziati)

L'assemblea ordinaria provvede a: _____

- a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività
del consorzio _____
- b) approvare i regolamenti interni in applicazione dello sta-
tuto del consorzio, su proposta del consiglio di amministra-
zione _____
- c) eleggere il presidente e vice presidente del consiglio di
amministrazione nel proprio ambito o anche tra persone diver-
se dei soci o rappresentanti dei soci _____
- d) eleggere i componenti del consiglio di amministrazione _____



- e) eleggere i membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti _____
- f) approvare il bilancio di previsione, su proposta del consiglio di amministrazione _____
- g) determinare i compensi al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione ed ai membri del collegio dei revisori dei conti _____
- h) deliberare sulle relazioni annuali del consiglio di amministrazione _____
- i) approvare il bilancio consuntivo annuale _____
- l) approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese, su proposta del consiglio di amministrazione _____
- m) deliberare l'ammissione dei nuovi soci, al consorzio, su proposta del consiglio di amministrazione _____
- n) approvare su proposta del consiglio di amministrazione, la pianta organica del personale dipendente _____
- o) deliberare la sede del consorzio _____
- p) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione nonchè su ogni altra materia devoluta alla competenza dell'assemblea dalla legge o dalla statuto. _____
- L'Assemblea straordinaria delibera _____
- a) sullo scioglimento del consorzio, la nomina dei liquidatori e i loro poteri _____



- _____ sulla proroga della durata del consorzio _____
- _____ sulle proposte di modifiche dello statuto _____
- _____ sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale istituzione di ulteriori quote _____
- e) _____ sulla decadenza o esclusione dal consiglio di amministrazione _____

Art.18

(Consiglio di Amministrazione)

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri determinato sulla base delle dimensioni dell'assemblea (indicativamente da tre a cinque) designati dall'assemblea generale dei consorziati e scelti tra i consorziati stessi, da individuare tenendo possibilmente conto delle esigenze di assicurare adeguata rappresentatività alle varie categorie dei soci aderenti per tipo di proprietà, dimensione e specializzazione _____

Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni. I componenti sono rieleggibili. I componenti che successivamente alla loro nomina perdano il titolo alla partecipazione del consiglio di amministrazione ovvero si dimettano sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica dell'organo. Ogni componente del consiglio amministrativo ha diritto ad un voto. Le funzioni di segretario del consiglio di amministratore sono svolte dal direttore tecnico. _____

Art.19



(Compiti del consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati al presidente o all'assemblea generale dei consorziati

In particolare al consiglio di amministrazione spetta:

- 1) predisporre i bilanci di previsione annuale e triennale, nonché le loro variazioni ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea e, ove richiesto, alla ratifica da parte delle amministrazioni proprietarie;
- 2) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria
- 3) deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione delle opere, la fornitura di servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato) e/o l'assunzione (previo concorso) del personale tecnico, amministrativo, d'ordine e di sorveglianza
- 4) deliberare la proposta di eventuali regolamenti interni per un più efficace svolgimento dei compiti del consorzio
- 5) deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento della finalità statutarie
- 6) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei compiti d'ufficio
- 7) approvare i progetti redatti dal direttore o da altri incaricati relativi ad attività di tutela, utilizzazione e va-

Attesto
Vittorio Mancini
Presidente

lorizzazione dei patrimoni affidati alla gestione consortile ed il loro eventuale aggiornamento _____

8) deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio del consorzio _____

9) adottare il piano di assestamento dei patrimoni forestali, previa approvazione espressa da parte della proprietà boschiva _____

10) deliberare il regolamento del personale _____

11) nominare il direttore tecnico del consorzio, fissandone nel dettaglio i poteri _____

12) predisporre la proposta della pianta organica del personale dipendente a tempo indeterminato _____

13) deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle spese; _____

14) deliberare l'applicazione delle penalità, stabilendone l'entità e le modalità _____

15) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento del consorzio _____

Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente ovvero ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri _____

Art.20 _____

(Il presidente del consorzio) _____

La firma e la legale rappresentanza del consorzio spettano al Presidente del consiglio di amministrazione ed, in caso di sua assenza o di impedimento al vice presidente _____



Handwritten signature

Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle loro delibere _____

Il presidente ed il vice presidente scadono dopo cinque anni, contemporaneamente al consiglio di amministrazione, e sono rieleggibili _____

Art.21

(Il collegio dei revisori dei conti)

La gestione finanziaria del Consorzio è soggetta al riscontro del Collegio dei Revisori dei Conti _____

Il collegio è composto da 1 membro effettivo e da 1 supplente nominati dall'assemblea generale dei consorziati e scelti tra i non soci _____

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata di 5 anni ed i componenti sono rieleggibili _____

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto

Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il collegio dei revisori compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio consuntivo annuale riferendone al consiglio di amministrazione _____

La relazione del collegio dei revisori dei conti costituisce parte integrante del bilancio consuntivo annuale _____

TITOLO 4

Del personale del consorzio _____

Handwritten notes:
vittori Man-1
Arnaldo Alessi

Large handwritten signature



Art.22

(Il personale del consorzio)

Il consorzio si avvale, di norma, del personale proprio, assunto a tempo determinato o indeterminato. Le mansioni amministrative e contabili possono essere affidate, previa convenzione, a uno o più fra i consorziati. Il consorzio può d'altra parte avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato

Art.23

(Il direttore tecnico)

Il direttore tecnico del consorzio viene nominato dal consiglio di amministrazione

Il direttore tecnico del consorzio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) avere conseguito la laurea in scienze forestali ed agrarie
- 2) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione

Al direttore spetta:

- 1) sovrintendere a tutto l'andamento del consorzio curando l'osservanza dello statuto e del regolamento
- 2) provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento, e curarne l'esecuzione, previa approvazione del consiglio di amministrazione





Art.22

(Il personale del consorzio)

Il consorzio si avvale, di norma, del personale proprio, assunto a tempo determinato o indeterminato. Le mansioni amministrative e contabili possono essere affidate, previa convenzione, a uno o più fra i consorziati. Il consorzio può d'altra parte avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di prestazioni di lavoro non subordinato

Art.23

(Il direttore tecnico)

Il direttore tecnico del consorzio viene nominato dal consiglio di amministrazione

Il direttore tecnico del consorzio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) avere conseguito la laurea in scienze forestali ed agrarie
- 2) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione

Al direttore spetta:

- 1) sovrintendere a tutto l'andamento del consorzio curando l'osservanza dello statuto e del regolamento
- 2) provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione consortile, nonché al loro aggiornamento, e curarne l'esecuzione, previa approvazione del consiglio di amministrazione

- 3) provvedere, per quanto possibile, alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali, pubbliche e private, individuali o collettive, conferite alla gestione consortile
- 4) dirigere il personale del consorzio organizzandone l'attività
- 5) provvedere all'esecuzione delle direttive del consiglio di amministrazione in materia di promozione, propaganda e di pubblicità per i beni e i servizi offerti dal consorzio
- 6) controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accredito e le reversali d'incasso, firmati dal presidente

Art.24

(Norme accessorie per il direttore tecnico ed il personale del consorzio)

Il direttore tecnico ed il personale del consorzio dipendono funzionalmente dagli organi amministrativi del consorzio stesso.

TITOLO 5

Dalla gestione finanziaria del consorzio

Art.25

(Finanziamento del consorzio)

Il consorzio gode di autonomia contabile e amministrativa secondo le disposizioni contenute nel presente statuto.



Quini
Sto un po'

Vittorio
Arvedo

zione di utili sotto qualsiasi forma _____

Eventuali avanzi e disavanzi di amministrazione saranno riportati, rispettivamente, tra le entrate o le uscite dell'esercizio successivo _____

Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dall'assemblea generale dei consorziati, su proposta del consiglio di amministrazione, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione

Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti ed in quanto non contrastanti con il presente statuto, può essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio degli enti pubblici aderenti al consorzio, di quote di spesa relative al funzionamento della sede, alla dotazione di mobilio ed alle attrezzature nonché quote per la fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine organizzativo o di imputazione della spesa, da computarsi quale contributo ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del consorzio. _____

Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il consorzio riscuote i corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi che ripartirà tra i consorziati secondo i criteri stabiliti dall'assemblea _____

Olivero
Spina

Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il consorzio _____

a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e della erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi ultimi, al netto delle spese sostenute _____

b) provvedere a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli consorziati _____

Art.26

(Fondo consortile)

Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla regione o da altri enti pubblici, e con i beni acquistati con i suddetti versamenti _____

Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituiti da: _____


a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio _____

b) eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale _____

c) importo delle penalità eventualmente corrisposte dai con-

Ultimo
Amministratore

[Handwritten signature]





sorziati per inadempienza ai patti consortili _____

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare la sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità e termini _____

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a grantire le obbligazionei assunte dal consorzio verso i terzi e i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo per tutta la durata del consorzio _____

I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo consortile _____

Art.27

(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario va dal 1 ° gennaio al 31 dicembre di ogni anno _____

Il consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio le cui previsioni sono formulate in termini di competenze ed in termini di cassa _____


Il bilancio annuale di previsione, accompagnato dalle proposte di progetto e loro aggiornamenti, è inviato ai consorziati entro il 3 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce _____

Entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale, costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico _____

Il bilancio consuntivo annuale, accompagnato da una relazione
ove sono evidenziati i costi di realizzazione dei progetti o
lo stato di attuazione degli stessi e dalla relazione del
collegio dei revisori dei conti, deve essere presentato al-
l'assemblea generale dei consorziati per la relativa approva-
zione

Gianni Spina
Severino Spina
Vittorio Spina
Arredo Spina

W. Spina



Copia conforme all'originale, redatta in 100 pagine
Esciolta in EDOLO il 23 MAR. 2012

PER LA CONSERVATORIA DEI RR. II.



[Handwritten signature]

